



Esito di richiesta di Nulla Osta

(artt. 6, 11 e 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 54

Del 4.05.2020

OGGETTO: RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI FRUIZIONE DEL PARCO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEI RIFUGI – SITO 1 – CUPÌ -VISSO (MC) (PR 85/20)

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06.12.1991 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Visto lo Statuto del Parco;

Vista l'Ordinanza n.553 del 31.10.2018 col quale il Parco è nominato Soggetto Attuatore per lo specifico progetto ed è autorizzato ad operare con i poteri di cui all' art. 3 comma 5 dell'Ordinanza 394/2016

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della Legge 394/91 adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIA IL NULLA OSTA

Al Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 4 del D.M. 03.02.1990 e dagli artt. 6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché dall'art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 e dall'art.11 comma 3 della legge 394/91, nulla osta al progetto di riattivazione del sistema di fruizione del Parco mediante la realizzazione di strutture temporanee sostitutive dei rifugi – Sito 1 – Cupi – Visso (Fg 85 part. 510), come da progetto approvato con DD 136 del 23.03.2020.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

Premesso che:

- con DD 54 del 5.02.2019 è stato approvato il progetto preliminare di riattivazione del sistema di fruizione del Parco mediante la realizzazione di strutture temporanee sostitutive dei rifugi danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016;
- il progetto, in attuazione della DCD 39 del 14.12.2017 come modificata dalla DCD 39 del 22.08.2018 individua tra i punti tappa da ripristinare, quello di Visso – Cupi (sito 1);
- L'area, individuata catastalmente al Fg 85 part. 510, è stata ritenuta idonea dal Servizio Protezione civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - Regione Marche – con nota acquisita al protocollo del Parco al n.1360/2019;
- con DD 136 del 23.03.2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall' ufficio tecnico del Parco del sito 1 – Cupi;

Vista l'ordinanza sindacale n.23 del Comune di Visso, trasmessa con nota acquisita al protocollo n. 2416 del 27.04.2020, con la quale viene disposta l'occupazione d'urgenza del terreno necessario alla realizzazione del progetto;

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "Ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) gli stessi risultano individuati in zona "D2 in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei e agglomerati rurali e dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di RQ (Riqualificazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento e tra gli usi compatibili risultano presenti gli usi S4 (attività ricettive)";
- all'esterno della Rete Natura 2000;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."*

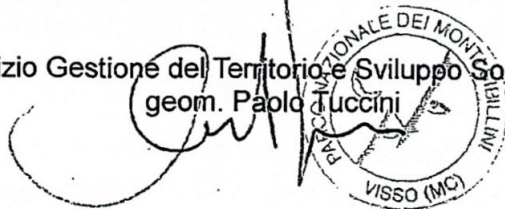
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 553 del 31.10.2018 il Parco è stato autorizzato a realizzare delle strutture temporanee sostitutive dei rifugi danneggiati dal Sisma ed è stato autorizzato ad operare con i poteri di cui all' art. 3 comma 5 dell'Ordinanza n. 394/2016.

SI PROPONE

Di rilasciare al Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 4 del D.M. 03.02.1990 e dagli artt. 6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché dall'art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 e dall'art.11 comma 3 della legge 394/91, nulla osta al progetto di riattivazione del sistema di fruizione del Parco mediante la realizzazione di strutture temporanee sostitutive dei rifugi – Sito 1 – Cupi – Visso (Fg 85 part. 510), come da progetto approvato con DD 136 del 23.03.2020.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
geom. Paolo Tuccini



Considerato che, come riportato nel progetto redatto dall'Ufficio tecnico del Parco, il progetto consiste nella delocalizzazione del rifugio di Cupi mediante la realizzazione di 4 strutture prefabbricate amovibili destinate all'accoglienza di 16 persone. Le strutture prefabbricate avranno tetto a falda e saranno rivestite con materiali aventi i cromatismi del legno.

Ravvisato:

- che le opere previste nella progettazione in questione, tenendo anche conto dell'entità e della localizzazione, non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);
- che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e con gli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla legge 394/91 e s.m.i. e dalle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

Visti:

- lo Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della Legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- la nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale, tra l'altro, si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n. SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Preso atto che l'art. 3 comma 5 della OCDPC N.394/2016 prevede, tra l'altro, la deroga alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi